

Bruxelles, 18.10.2023  
COM(2023) 598 final

ANNEX

**ALLEGATO**

**della**

**Proposta di**

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto  
SEE riguardo a una modifica dell'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE**

**(regolamento EMSA)**

## ALLEGATO

### PROGETTO DI DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. [...]

del [...]

**che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 100/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, recante modifica del regolamento (CE) n. 1406/2002 che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima<sup>1</sup>.
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

Nell'allegato XIII dell'accordo SEE, il punto 56o (Regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio) è così modificato:

1. è aggiunto il trattino seguente:

“- **32013 R 0100**: Regolamento (UE) n. 100/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013 (GU L 39 del 9.2.2013, pag. 30)”;
2. nell'adattamento b), dopo i termini “All'articolo 2” sono inseriti i termini “e all'articolo 2 bis”;
3. il testo dell'adattamento c) è sostituito dal seguente:

“L'articolo 3 è così modificato:

  - i) al paragrafo 3 è aggiunto il testo seguente: “L'Agenzia assiste l'Autorità di vigilanza EFTA o il comitato permanente, secondo necessità, nello svolgimento dei compiti di ispezione degli organismi riconosciuti e relativamente alla formazione e alle qualifiche della gente di mare nei paesi terzi conformemente all'accordo SEE.”;
  - ii) al paragrafo 4 è aggiunto il testo seguente: “Se la visita o l'ispezione è stata effettuata in uno Stato EFTA per conto dell'Autorità di vigilanza EFTA, l'Agenzia trasmette la relazione all'Autorità di vigilanza EFTA e allo Stato EFTA interessato.”;
  - iii) al paragrafo 5 è aggiunto il testo seguente: “Anche l'Autorità di vigilanza EFTA riceve l'analisi dell'Agenzia.”;

---

<sup>1</sup> GU L 39 del 9.2.2013, pag. 30.

4. il testo dell'adattamento e) è sostituito dal seguente:  
"All'articolo 6 è aggiunto il paragrafo seguente:  
"4. In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 82, paragrafo 3, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti, i cittadini degli Stati EFTA che godono di pieni diritti civili e politici possono essere assunti con contratto dal direttore esecutivo dell'Agenzia.  
In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera e), all'articolo 82, paragrafo 3, lettera e), e all'articolo 85, paragrafo 3, del regime applicabile agli altri agenti, nei confronti del proprio personale l'Agenzia considera le lingue di cui all'articolo 129, paragrafo 1, dell'accordo SEE lingue dell'Unione ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea."";
5. il testo dell'adattamento f) è sostituito dal seguente:  
"All'articolo 7 è aggiunto il paragrafo seguente:  
"Gli Stati EFTA riconoscono all'Agenzia e al suo personale privilegi e immunità equivalenti a quelli previsti nel protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea."";
6. il testo dell'adattamento g) è sostituito dal seguente:  
"All'articolo 10, paragrafo 2, lettera b), dopo i termini "alla Commissione" sono inseriti i termini "all'Autorità di vigilanza EFTA."";
7. il testo dell'adattamento h) è sostituito dal seguente:  
"L'articolo 11 è così modificato:  
i) al paragrafo 1 è aggiunto il testo seguente:  
"L'Autorità di vigilanza EFTA ha un rappresentante nel consiglio di amministrazione, senza diritto di voto."";  
ii) al paragrafo 2 è aggiunto il testo seguente:  
"L'Autorità di vigilanza EFTA nomina un membro del consiglio di amministrazione nonché un supplente per rappresentarlo in caso di assenza."";  
iii) è aggiunto il paragrafo seguente:  
"5. Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo al consiglio di amministrazione, nel quale hanno gli stessi diritti e obblighi degli Stati membri dell'UE, ad eccezione del diritto di voto."";
8. nell'adattamento i), il numero "7." è sostituito dal numero "12.";
9. l'adattamento b) diventa adattamento c), gli adattamenti c), d), e), f), g), h), i) e j) diventano rispettivamente adattamento f), g), h), i), j), k), l) e m);
10. sono inseriti gli adattamenti seguenti:  
"b) All'articolo 1, paragrafo 1, i termini "nonché un intervento contro l'inquinamento marino causato dagli impianti per l'estrazione di gas e di petrolio" non si applicano agli Stati EFTA nella misura in cui detti impianti esulano dall'ambito di applicazione territoriale dell'accordo SEE."";  
"d) All'articolo 2, paragrafo 3, lettera d), e paragrafo 5, i termini "nonché di inquinamento marino provocato dagli impianti per l'estrazione di gas e di

petrolio” non si applicano agli Stati EFTA nella misura in cui detti impianti esulano dall’ambito di applicazione territoriale dell’accordo SEE.”;

- “e) L’articolo 2, paragrafo 4, lettera g), e l’articolo 2bis, paragrafo 2, lettera e), non si applicano agli Stati EFTA nella misura in cui gli impianti per l’estrazione di gas e di petrolio esulano dall’ambito di applicazione territoriale dell’accordo SEE.”;
- “n) All’articolo 10, paragrafo 2, lettera c), dopo i termini “alla Commissione” sono inseriti i termini “e all’Autorità di vigilanza EFTA.”;
- “o) Il presente regolamento non si applica al Liechtenstein. Pertanto il Liechtenstein non parteciperà all’Agenzia europea per la sicurezza marittima né contribuirà finanziariamente al suo funzionamento.”.

#### *Articolo 2*

Il testo del regolamento (UE) n. 100/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea*, fa fede.

#### *Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il [...] purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE<sup>2\*</sup>.

#### *Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il [...]

*Per il Comitato misto SEE*

*Il presidente*

[...]

*I segretari*

*del Comitato misto SEE*

[...]

---

<sup>2</sup> \* [Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.]

## **Dichiarazione comune delle Parti contraenti**

**relativa alla decisione n. .../... che integra nell'accordo il regolamento (UE) n. 100/2013  
del Parlamento europeo e del Consiglio**

Le parti riconoscono che l'integrazione del regolamento lascia impregiudicata l'applicazione diretta del protocollo 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea ai cittadini degli Stati EFTA nel territorio di ciascuno Stato membro dell'Unione europea, a norma dell'articolo 11 di tale protocollo.